

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Consorzio di Bonifica Veronese intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- Analisi e valutazione periodica dei rischi assicurativi connessi all'attività del Consorzio;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni con riferimento all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze del Consorzio ed alla situazione sinistri che lo caratterizza;
- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- Assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergono nello svolgimento dell'attività, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- Resa di pareri su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati, contratti, convenzioni, regolamenti;
- Gestione dei contratti assicurativi con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurativi, variazioni contrattuali, controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali assunti;
- Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi, nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative, fino alla liquidazione e al risarcimento dei sinistri attivi) con valutazione semestrali circa l'andamento dei sinistri, con l'eventuale predisposizione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle gare per l'affidamento dei contratti assicurativi, con redazione della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, ecc.), verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è pari ad anni 3 con decorrenza 01/07/2021 al 30/06/2024. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., una sola volta per la durata di 24 mesi, a condizione che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio sopra richiamato comporta per l'Ente il pagamento a favore del Broker di un compenso fisso annuale. Al Broker stesso non spetterà alcuna provvigione o provento finanziario derivante dalle Compagnie coinvolte.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Ente provvede al pagamento dei premi assicurativi direttamente alle Compagnie assicuratrici. Il Broker si impegna a rilasciare al Consorzio le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate senza ricevere alcuna provvigione da parte delle Compagnie stesse.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale con diligenza e nell'esclusivo interesse di questo Consorzio;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di questo Consorzio ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire assistenza nella gestione e nell'implementazione di nuove polizze, diverse da quelle già in essere, che l'Amministrazione vorrà contrarre.

L'ente consortile si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo Consorzio, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente al contratto stesso;
- fornire al Broker le informazioni necessarie riguardanti l'incarico.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

In sede di affidamento dell'incarico, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.
La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà di questo Consorzio risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario, al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a compilare l'apposita dichiarazione e a fornire i dati del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3 (Piano straordinario contro le Mafie). Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Verona in via esclusiva.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.